

Dal mondo

Le imposte sul patrimonio in Slovenia

12 Marzo 2004

Per i proprietari d'immobili nuovi adibiti ad abitazione è prevista un'esenzione temporanea della durata di dieci anni

Thumbnail Image not found or type unknown In Slovenia esiste un'imposta patrimoniale (*davek od premozenja*) istituita nel 1988 e modificata più volte negli anni 1992, 1993, 1996, 1998 e 1999. In modo approssimativo, possiamo dire che l'imposta corrispondente in Italia è l'Ici che, però, è prelevata direttamente dai Comuni.

Soggetti passivi sono coloro che risultano proprietari, ovvero usufruttuari di edifici (o parti di essi), unità immobiliari a uso abitativo, autorimesse, eccetera; vi sono assoggettati anche coloro che risultano pieni proprietari di natanti di lunghezza non inferiore a otto metri non utilizzati per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

L'imposta è dovuta a prescindere dall'uso effettivo del bene da parte dell'obbligato.

L'imposta non è dovuta per la proprietà, ovvero l'usufrutto, dei seguenti beni:

- edifici di superficie inferiore a 160 m²
- edifici rurali
- locali d'affari, se utilizzati dal proprietario o dall'usufruttuario, per l'esercizio di attività;
- edifici riconosciuti come monumenti d'interesse storico o culturale
- edifici inagibili
- natanti di lunghezza inferiore agli otto metri.

Vi è un'esenzione temporanea, della durata di dieci anni, a favore dei primi proprietari d'immobili di nuova costruzione adibiti ad abitazione.

Le regole per la determinazione dell'imponibile prevedono degli abbattimenti che introducono un'ulteriore esenzione: la base imponibile, per gli immobili adibiti ad abitazione, è diminuita di un

importo pari al valore di una superficie di 160 m², che trova applicazione a condizione che il proprietario e i suoi familiari vi abbiano abitato nell'anno anteriore a quello in cui si paga l'imposta.

La base per la determinazione dell'imponibile è data dal valore dell'immobile che è accertato in base a criteri definiti dagli organi amministrativi competenti, secondo modalità determinate dagli uffici comunali.

L'aliquota varia progressivamente ed è diversa per ciascun tipo di bene patrimoniale.

L'aliquota, prevista per gli edifici, varia da un minimo dello 0,10 per cento fino a un massimo dell'1 per cento.

Nel caso di seconde case si va dallo 0,20 per cento all'1,50 per cento.

Per i natanti la tassazione varia in funzione della lunghezza:

- da otto a nove metri, 26.557 sit
- per ogni ulteriore metro di lunghezza, 10.394 sit

(valore del tallero sloveno: 1 euro pari a 238 sit circa - rilevazione marzo 2004).

Le basi imponibili sono soggette a rivalutazione annuale sulla scorta degli indici dei prezzi, determinati annualmente dall'Istituto sloveno di Statistica e pubblicati in Gazzetta Ufficiale.

Esiste, inoltre, anche un'imposta patrimoniale sui veicoli a motore, che potremmo paragonare alla nostra tassa di possesso sui veicoli introitata dalle Regioni (tassa che noi italiani continuiamo impropriamente a definire bollo auto).

L'imposta è pagata per l'uso delle strade pubbliche e i soggetti passivi sono i proprietari dei veicoli. L'aliquota d'imposta dipende, ovviamente, dai tipi di veicoli, che sono classificati in diverse categorie: autovetture, caravan, autoveicoli speciali autoarticolati, autobus, eccetera.

Esistono esenzioni dal pagamento di tale imposta per i veicoli alimentati esclusivamente a elettricità, ambulanze, veicoli consolari, veicoli militari e veicoli di proprietà di organizzazioni internazionali.

Fra le imposte sul patrimonio è annoverata anche l'imposta sulle successioni e donazioni (*davek na dedizcine in darla*).

Sono obbligati al pagamento dell'imposta:

- i donatari
 - gli eredi testamentari o legittimi
 - i beneficiari di una rendita vitalizia, costituita per contratto
- che siano persone fisiche.

I soggetti obbligati vengono divisi dalla legge in quattro classi, a seconda del grado di parentela

con il *de cuius*, ovvero con il donante:

1° classe: discendenti diretti (anche adottivi) e coniuge

2° classe: genitori, fratelli e loro discendenti

3° classe: nonni

4° classe: altri.

Non sono tenuti al pagamento dell'imposta:

- gli eredi o i donatari di primo grado; ai fini dell'imposta sono equiparati agli eredi di primo grado i generi, le nuore, i figliastri e l'erede che è durevolmente convissuto con il *de cuius* in comunione familiare, ai sensi della legge sulle unioni matrimoniali e sui rapporti familiari

- gli eredi, di qualsiasi grado, ai quali sia trasmessa una casa d'abitazione, se non ne possiedano altre e convivevano con il *de cuius* in comunione familiare

- i coltivatori che ereditino un terreno agricolo.

L'imposta non è dovuta sulla trasmissione *mortis causa* o sulla donazione del diritto d'uso di beni immobili temporanea ovvero vitalizia.

Per le successioni *mortis causa*, l'obbligazione sorge:

- nel giorno in cui diviene definitiva la decisione sull'eredità

- dal giorno del decesso del *de cuius*, nel caso di costituzione di rendita vitalizia

- dal giorno della consegna del bene donato per le donazioni manuali ovvero, se vi sia stato contratto di donazione, da quello della data dell'atto.

L'imposta si determina sulla base delle disposizioni vigenti alla data nella quale sorge l'obbligazione tributaria.

Le basi imponibili sono soggette a rivalutazione annuale sulla base degli indici dei prezzi, determinati annualmente dall'Istituto sloveno di Statistica e pubblicati in Gazzetta Ufficiale.

Ai fini del calcolo dell'imponibile e dell'applicazione dell'imposta, si considerano:

- i beni immobili

- i diritti reali immobiliari

- i beni mobili, se il loro valore complessivo è superiore all'ammontare del salario medio annuo netto calcolato per l'anno precedente a quello in cui sorge l'obbligazione tributaria. In questo caso l'imponibile comprende il valore di tutte le donazioni, avvenute nell'arco di un anno e provenienti dal medesimo donante.

Non vengono considerati, per il calcolo della base imponibile, gli arredi e le altre suppellettili della

casa.

Il valore dei beni si identifica con il loro valore di scambio al momento della nascita dell'obbligazione tributaria, dedotti i debiti, gli oneri, le spese.

Le aliquote sono determinate in dipendenza della classe (vincolo di parentela) alla quale appartengono l'erede o il donatario e del valore dei beni oggetto di successione o di donazione.

Gli eredi e i donatari, entro 15 giorni da quello in cui sorge l'obbligazione tributaria, devono dare comunicazione all'Amministrazione tributaria dell'avveramento del presupposto dell'imposta, trasmettendo altresì tutti i dati necessari alla sua liquidazione.

L'Amministrazione provvede all'emissione dell'avviso di liquidazione e alla comunicazione di esso all'obbligato.

Il versamento dell'imposta deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso.

di

Massimiliano Ciuffini

Lanfranco Spinelli

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/dal-mondo/articolo/imposte-sul-patrimonio-slovenia>